



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

**N. 6 – Verona, 27 giugno 2017**

## SOMMARIO

### SCADENZARIO:

- Luglio 2017 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Maggio 2017 Pag. 6
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Maggio 2017 Pag. 7

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- Prevenzione incendi – Cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri, scadenza del 7 ottobre 2017 Pag. 8
- INAIL Bando ISI 2016 – Pubblicate sul sito alcune FAQ Pag. 9
- Rifiuti/Sottoprodotti – chiarimenti, Circolare prot. n. 7619/2017 del Ministero Ambiente Pag. 10
- Prevenzione incendi – Attività rientranti per la prima volta negli obblighi di semplificazione ex D.P.R. n. 151/2011, scadenza 7 ottobre 2017 Pag. 11
- Sistri – Iscrizione operatori transfrontalieri Categoria 6 Albo Nazionale Gestori Ambientali e aggiornamento sezione documenti Pag. 13
- Rifiuti/Sottoprodotti – Dal 12 giugno 2017 attivo l'elenco sottoprodotti Pag. 14
- Sicurezza lavoro – Smartworking (lavoro agile), indicazioni nel nuovo provvedimento Pag. 15
- Rifiuti pericolosi – Classificazione HP 14 Ecotossico, nuovo regolamento UE 2017/997 Pag. 15

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 17

## SCADENZARIO LUGLIO 2017

---

### **01.07.17 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° giugno 2017;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° giugno 2017.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14 (Lire 2.500.000), nonché se di durata inferiore all'anno.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro:

- al Concessionario della riscossione (mod. F23)
- presso una dipendenza di una banca sita nell'ambito territoriale del concessionario stesso (mod. F23)
- presso un ufficio postale (mod. F23)

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 115T – contratti di locazione – prima annualità;
- 112T – contratti di locazione – annualità successive;
- 107T – contratti di locazione – intero periodo.

### **01.07.17 ⇒ RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2^ TRIMESTRE 2017:**

inizia a decorrere, e scade il 31 luglio, il termine per esercitare la facoltà di richiesta di rimborso del credito Iva 2^ trimestre 2017.

In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte a compensazione - a partire dal 1° giorno successivo al trimestre di riferimento - con utilizzazione del Modello F24.

A tal fine è necessario indicare nello stesso:

- codice tributo 6037
- sezione rateazione/Regione/Prov. "0000"
- anno di riferimento 2017

### **10.07.17 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:**

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al secondo trimestre 2017.

### **17.07.17 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**17.07.17 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2017.

**17.07.17 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di giugno 2017, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**17.07.17 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di giugno (cod. 1038 - 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**17.07.17 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di giugno (cod. 1001 – 1002 – 1004 - 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**17.07.17 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di giugno ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**17.07.17 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**17.07.17 ⇒ FON.TE:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2017 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**17.07.17 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE****(ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio: € 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

**20.07.17⇒ PREVINDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al secondo trimestre 2017.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**20.07.17⇒ PREVINDAI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al secondo trimestre 2017.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**20.07.17⇒ ARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2017 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**21.07.17⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre maggio-giugno 2017 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**25.07.17⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **giugno 2017** e per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale al secondo trimestre 2017.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; é prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**30.07.17 ⇒ DICHIARAZIONE DEI REDDITI – RATEIZZAZIONE IMPOSTE – TITOLARI DI PARTITA IVA:**

per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, in rate mensili di uguale importo, con l'applicazione degli interessi, e con scadenza delle rate successive alla prima scade il termine per il versamento della rata mensile dovuta dai titolari di partita Iva.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di **novembre** (art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

**31.07.17 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° luglio 2017;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° luglio 2017.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14 (Lire 2.500.000), nonché se di durata inferiore all'anno.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro:

- al Concessionario della riscossione (mod. F23)
- presso una dipendenza di una banca sita nell'ambito territoriale del concessionario stesso (mod. F23)
- presso un ufficio postale (mod. F23)

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 115T – contratti di locazione – prima annualità;
- 112T – contratti di locazione – annualità successive;
- 107T – contratti di locazione – intero periodo.

**31.07.17 ⇒ INPS – TRASMISSIONE TELEMATICA UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive (ex EMens) e contributive (ex DM10) mensili con i dati relativi al mese di giugno 2017.

**31.07.17 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI - VERSAMENTO:**

scade il termine per il versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, cc. 24-40, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel **secondo trimestre 2017**.

**31.07.17 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:**

**Fatture d'acquisto:** il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).

Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

**Sedi secondarie:** per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

**Scambi intracomunitari - Autofatture:** scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

**Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri:** i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei

chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

Nota: **Acquisti agevolati:** i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, non sono più tenuti all'obbligo di annotare entro oggi l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabili all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta (art. 10 del Dpr 435/2001 – vedi ns. Apinotizie n. 3 del 14.02.02 – pagg. 6 e 7).

## Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

### Il servizio **LEGAL PREMIUM** per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio **LEGAL PREMIUM** (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 0458102001



**DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI:  
INDICE ISTAT MESE DI MAGGIO 2017**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di MAGGIO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

					75%
<b>MAGGIO</b>	<b>2016</b>	<b>/</b>	<b>MAGGIO</b>	<b>2017</b>	<b>+1,4%</b>
					<b>+1,05%</b>

- Variazione biennale:

					75%
<b>MAGGIO</b>	<b>2015</b>	<b>/</b>	<b>MAGGIO</b>	<b>2017</b>	<b>+1,0%</b>
					<b>+0,75%</b>

**Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati**

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+								2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	....	....	....	....	....	....	....	....	....	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:  
CAMBI MESE DI MAGGIO 2017**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di MAGGIO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

<b>Paese</b>	<b>Valuta</b>	<b>COD. UIC</b>	<b>COD. ISO</b>	<b>Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO</b>
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,48781
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,50406
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,43999
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	124,093
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,40013
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,855543
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,10575
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	9,70965
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0904

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## PREVENZIONE INCENDI CISTERNE MOBILI DI GASOLIO DI CARBURANTE (DIESEL TANK) CON CAPACITA' FINO 9.000 LITRI, SCADENZA DEL 7 OTTOBRE 2017

---

Dal 7 ottobre 2017 (termine così prorogato dal D.L. 244/2016 convertito in Legge 19/2017) si applicano le norme di prevenzione incendi contenute nel D.P.R. n. 151/2011 anche alle cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011.

In particolare, le cisterne rimovibili di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) e di capacità geometrica fino a 9 m<sup>3</sup> (classificate dal D.P.R. 151/2011 nella **categoria A - rischio basso**), **a servizio per il rifornimento di macchine e automezzi all'interno di aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari e edili**, dovranno essere regolarizzate ai fini antincendio entro il suddetto 7 ottobre p.v., inviando al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente la SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) predisposta da un tecnico abilitato alla prevenzione incendi nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti. La SCIA ha validità di 5 anni e deve essere rinnovata entro la relativa cadenza (per le sole aziende agricole, la Legge n. 1164/2014 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo all'articolo 1-bis, comma 1 esclude dall'applicazione della disciplina di prevenzione incendi i depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 m<sup>3</sup> anche se muniti di erogatore).

Nel caso di attività diverse da aziende agricole, cave e cantieri occorre distinguere se le suddette cisterne con capacità fino 9.000 litri sono destinate al rifornimento di mezzi circolanti all'interno oppure all'esterno dell'azienda.

A) Se destinate al rifornimento di mezzi circolanti all'**interno** dell'azienda, l'installazione delle suddette cisterne è consentita, anche presso attività produttive diverse da aziende agricole, cave e cantieri, se utilizzate esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada (ved. Ministero dell'Interno con circolare prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998).

Dette cisterne sebbene provviste di dispositivo per l'erogazione, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti ai requisiti di sicurezza antincendio e alla relativa regolarizzazione tramite il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per serbatoi di capacità geometrica complessiva a partire da 0,5 m<sup>3</sup>.

Il D.P.R. n. 151/2011 assoggetta agli obblighi in questione i depositi di liquidi aventi punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) se aventi capacità geometrica complessiva superiore a 1 m<sup>3</sup>. Pertanto le imprese che hanno ottenuto il CPI per il deposito di carburante con capacità complessiva:

a partire da 0,5 m<sup>3</sup> e inferiore a 1 m<sup>3</sup>, non devono più rinnovare il certificato, in quanto non più soggette agli obblighi di prevenzione incendi, salvo ricadano in altre attività ricomprese nella normativa di prevenzione incendi (di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011);

superiore a 1 m<sup>3</sup>, devono procedere al rinnovo entro la data di scadenza del CPI.

Le aziende che non hanno richiesto e/o ottenuto il CPI devono quanto prima espletare tutte le formalità ex D.P.R. n. 151/2011 come nuova attività.

B) Se destinate al rifornimento di mezzi circolanti **all'esterno** dell'azienda, la normativa antincendio consente l'utilizzo solamente se la cisterna è interrata. Qualora non sia possibile interrare la cisterna (es. difficoltà per falda acquifera) è possibile chiedere l'autorizzazione di quella mobile con specifica deroga alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco tramite il Comando provinciale competente.

Le imprese che hanno ottenuto il CPI devono procedere al rinnovo entro la data di scadenza del certificato. Le aziende che non hanno richiesto e/o ottenuto il CPI devono quanto prima espletare tutte le formalità ex D.P.R. n. 151/2011 come nuova attività.

Si evidenzia che per **gli impianti di distribuzione di carburanti pubblici e privati** è necessaria l'autorizzazione del Comune competente ed è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle normative concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi.

**I contenitori-distributori rimovibili (diesel tank)** utilizzati per il rifornimento di automezzi destinati a non circolare per strada non sono soggetti ad autorizzazione comunale in quanto assimilati ai depositi; se circolanti su strada serve l'autorizzazione del Comune.

Il testo dell'Articolo 5 della Legge 19/017 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it)

### INAIL BANDO ISI 2016 PUBBLICATE SUL SITO ALCUNE FAQ

---

Fonte [www.inail.it](http://www.inail.it)

L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito al seguente link alcune FAQ relative al bando ISI INAIL 2016:  
<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2016.html>

Le FAQ riguardano:

Allegato A1 – Progetti di investimento

Allegato 2 – Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

Allegato A3 – Bonifica da materiali contenenti amianto

Allegato A4 – Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

Varie -

Nelle Varie i quesiti sono i seguenti:

- Quali dati vanno indicati nella sezione relativa alle Dimensioni Aziendali e al Fatturato/Bilancio?
- È finanziabile un intervento su ambienti di lavoro anche se l'impresa non è proprietaria dei locali?
- Qualora la domanda di finanziamento sia presentata da una impresa, costituita in società per azioni, partecipata in misura superiore al 25% da uno o più enti pubblici, anche territoriali con popolazione superiore a 10 milioni, come si determina il punteggio relativo alla dimensione aziendale – ULA nel caso di progetti presentati secondo gli Allegati 1, 2 e 3 all'Avviso Pubblico ISI 2016?
- Un RSPP può redigere la perizia giurata?
- L'importo della fattura della perizia giurata al massimo può essere di 1.500,00 + IVA?

## RIFIUTI/SOTTOPRODOTTI CHIARIMENTI, CIRCOLARE PROT. N. 7619/2017 DEL MINISTERO AMBIENTE

---

Resa disponibile dal Ministero dell'Ambiente la circolare prot. n. 7619 del 30 maggio 2017 “esplicativa per l'applicazione del D.M. 13 ottobre 2016 n. 264”, decreto con il quale sono stati adottati criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

La circolare precisa che “il Regolamento n. 264 del 2016 non innova in alcun modo la disciplina sostanziale generale del settore. Se un residuo andrà considerato sottoprodotto o meno dipenderà, dunque, esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di legge sopra richiamate. Allo stesso modo, il Decreto non contiene né un “elenco” di materiali senz'altro qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto senz'altro costituenti “normale pratica industriale”, dovendo comunque essere rimessa la valutazione del rispetto dei criteri indicati ad una analisi caso per caso, come anche precisato nell'articolo 1, comma 2 del Regolamento, ai sensi del quale *«i requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze»*”.

La suddetta circolare contiene un ALLEGATO TECNICO – GIURIDICO relativo ai seguenti punti:

1. Premessa
2. Scopo del decreto
3. Effetti giuridici
4. Onere della prova e responsabilità
5. Documentazione contrattuale e scheda tecnica – 6. Dimostrazione della natura di sottoprodotto
- 6.1. Premessa
- 6.2. Origine del residuo da un processo di produzione il cui scopo primario è diverso dalla produzione dello stesso
- 6.3. Certezza dell'utilizzo
- 6.4. Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale
- 6.5. Legalità dell'utilizzo
7. Deposito e movimentazione
8. Controlli e ispezioni
9. Piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti
10. Impiego di biomasse destinate ad uso energetico

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it)

**PREVENZIONE INCENDI**  
**ATTIVITA' RIENTRANTI PER LA PRIMA VOLTA NEGLI OBBLIGHI DI SEMPLIFICAZIONE**  
**EX D.P.R. N. 151/2011, SCADENZA 7 OTTOBRE 2017**

L'articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, della L. n. 19/2017 di conversione del D.L. n. 244/2016 Milleproroghe ha prorogato al 7 ottobre 2017 l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal D.P.R. 151/2011 regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi per le attività che erano in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che rientrano da tale data nella normativa di semplificazione antincendio.

Le attività classificate a rischio medio e alto che rientrano nelle categorie B e C per poter beneficiare della proroga devono ottenere l'approvazione del progetto (ex art. 3 D.P.R. n. 151/2011) entro il prossimo 1° novembre 2017.

Le attività che, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 devono adeguarsi entro il 7 ottobre p.v. sono:

N	Attività	Categoria		
		A	B	C
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie > 3.000 m <sup>2</sup>	N.P.	Fino a 5.000 m <sup>2</sup>	Oltre 5.000 m <sup>2</sup>
	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;	Fino a 50 posti letto	Strutture fino a 100 posti letto	
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m <sup>2</sup>	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m <sup>2</sup>	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m <sup>2</sup>	Oltre 100 posti letto
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m <sup>2</sup> , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	N.P.	Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m <sup>2</sup>	Oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m <sup>2</sup>
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m <sup>2</sup> ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee	N.P.	N.P.	Tutti
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m <sup>2</sup>	N.P.	N.P.	Tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m	Tutte	N.P.	N.P.

*N.P. = non prevista*

Le attività che invece sono state riformulate nei criteri di assoggettabilità sono:

N	Attività	Categoria		
		A	B	C
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	N.P.	Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m <sup>3</sup>	Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m <sup>3</sup> a 9 m <sup>3</sup>	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m <sup>3</sup> a 50 m <sup>3</sup> , ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m <sup>3</sup>
13	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi:  a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi  b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)	-  Contenitori, distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m <sup>3</sup> con punto di infiammabilità superiore a 65 °C  N.P.	-  Solo liquidi combustibili  N.P.	-  Tutti gli altri  Tutti
48	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m <sup>3</sup>	N.P.	Macchine elettriche	Centrali termoelettriche
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m <sup>2</sup> . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico	N.P.	Fino a 200 persone	Oltre 200 persone
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agriturismo, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Fino a 50 posti letto	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	Oltre 100 posti letto

70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m <sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg	N.P.	Fino a 3.000 m <sup>2</sup>	Oltre 3.000 m <sup>2</sup>
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup>	Autorimesse fino a 1.000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 1.000 m <sup>2</sup> e fino a 3.000 m <sup>2</sup>  Ricovero di natanti e aeromobili oltre 500 m <sup>2</sup> e fino a 1.000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 3.000 m <sup>2</sup>  Ricovero natanti e aeromobili superficie oltre 1.000 m <sup>2</sup>  Depositati mezzi rotabili

Sono escluse dai termini suddetti le strutture ricettive alberghiere la cui normativa specifica di prevenzione incendi si applicherà a partire dal 1° gennaio 2018.

Gli enti e i privati delle attività di cui sopra non devono presentare l'istanza preliminare per l'approvazione del progetto, qualora siano già in possesso di atti abilitativi, rilasciati dalle competenti autorità e riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio (ex L. 98/2013). Per dette attività dovrà invece essere presentata la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) attestante il possesso dei requisiti di sicurezza, entro il prossimo 7 ottobre 2017.

## SISTRI ISCRIZIONE OPERATORI TRANSFRONTALIERI CATEGORIA 6 ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI E AGGIORNAMENTO SEZIONE DOCUMENTI

Fonte [www.sistri.it](http://www.sistri.it)

Si rende noto che gli operatori transfrontalieri iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 6 possono procedere all'iscrizione al SISTRI secondo le modalità standard previste per i trasportatori professionali (D.Lgs. 152/06 art. 212 comma 5).

Si precisa che gli operatori transfrontalieri esteri – iscritti all'Albo con identificativo estero (es. VAT) – possono effettuare l'iscrizione al SISTRI chiamando il Contact Center al numero verde **800003836**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

Nella Sezione Manuali e Guide sono stati pubblicati gli aggiornamenti dei documenti:

- [MANUALE OPERATIVO SISTRI \(Ver. 1.1 del 4 aprile 2017\)](#)
- [GUIDA RAPIDA PRODUTTORI \(Ver. del 10 aprile 2017\)](#)
- [GUIDA RAPIDA TRASPORTATORI \(Ver. del 10 aprile 2017\)](#)
- [GUIDA RAPIDA DESTINATARI \(Ver. del 10 aprile 2017\)](#)
- [GUIDA RAPIDA REGIONE CAMPANIA \(Ver. del 10 aprile 2017\)](#)
- [CASO D'USO: MICRORACCOLTA \(Ver. del 10 aprile 2017\)](#)
- [CASO D'USO: GESTIONE RIFIUTI RESPINTI \(Ver. del 10 aprile 2017\)](#)
- [CASO D'USO: TRASPORTO INTERMODALE \(Ver. del 10 aprile 2017\)](#)
- [CASO D'USO: TRASPORTO TRANSFRONTALIERO \(Ver. del 10 aprile 2017\)](#)



## RIFIUTI/SOTTOPRODOTTI DAL 12 GIUGNO 2017 ATTIVO L'ELENCO SOTTOPRODOTTI

---

*Fonte Unioncamere*

Le imprese che producono e riutilizzano sottoprodotti possono iscriversi all'elenco sottoprodotti istituito ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento 13 ottobre 2016 n. 264.

Le Camere di commercio istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

**L'iscrizione all'elenco dei sottoprodotti non è obbligatoria ma rappresenta un'opportunità per produttori e utilizzatori del sottoprodotto che intendano avvalersi delle modalità previste dal decreto n. 264/2016 "con cui provare" la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.**

Nell'elenco è indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.

L'iscrizione è telematica ed avviene con la firma digitale del legale rappresentante dell'impresa.

L'accesso all'elenco, sia per la presentazione della pratica sia per la consultazione delle imprese iscritte, avviene dal sito [www.elencosottoprodotti.it](http://www.elencosottoprodotti.it)

La Camera di commercio competente è quella dove è ubicata l'unità produttiva dell'impresa interessata alla produzione o all'utilizzo del sottoprodotto.

Qualora le imprese intendano gestire i sottoprodotti generati o utilizzati utilizzando la **scheda tecnica** prevista dall'allegato 2 al Decreto n. 264/2016, tale scheda deve essere preventivamente vidimata presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico rifiuti (art. 190 del D.Lgs. 152/2006.)

La Presentazione dell'elenco sottoprodotti è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **SICUREZZA LAVORO**

### **SMARTWORKING (LAVORO AGILE), INDICAZIONI NEL NUOVO PROVVEDIMENTO**

---

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 la Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" (cosiddetto smartworking).

La nuova Legge, in vigore a partire da oggi 14 giugno 2017, contiene 26 articoli suddivisi in tre capi:

- il capo I concerne il lavoro autonomo (articoli da 1 a 17),
- il capo II contiene disposizioni in materia di lavoro agile (articoli da 18 a 24),
- il capo III reca le disposizioni finali.

L'articolo 18 chiarisce il significato di smart working, per differenziarlo dal telelavoro: si tratta di prestazione lavorativa eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'articolo 22 in merito alla sicurezza sul lavoro stabilisce che il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine deve consegnare al dipendente, nonché al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha poi diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resta all'esterno dei locali aziendali, nonché alla tutela degli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali (art. 23).

L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile, stipulato per iscritto, individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (art. 19).

Il testo della Legge 81/2017 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **RIFIUTI PERICOLOSI**

### **CLASSIFICAZIONE HP 14 ECOTOSSICO, NUOVO REGOLAMENTO UE 2017/997**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale UE L150/1 del 14.06.2017 il Regolamento UE 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico».

Il regolamento, in vigore dal 4 Luglio 2017, si applicherà a decorrere dal 5 luglio 2018, sostituisce la definizione "HP 14" contenuta nell'allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) della direttiva 2008/98/CE. L'allegato III della direttiva 2008/98/CE elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti.

La voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» è sostituita dalla seguente:

«HP 14 «Ecotossico»: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

— I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.

[ $c(H420) \geq 0,1 \%$ ]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.

[ $\sum c(H400) \geq 25 \%$ ]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.

[ $100 \times \sum c(H410) + 10 \times \sum c(H411) + \sum c(H412) \geq 25 \%$ ]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.

[ $\sum c(H410) + \sum c(H411) + \sum c(H412) + \sum c(H413) \geq 25 \%$ ] dove:  $\Sigma$  = somma e c = concentrazioni delle sostanze.

(\*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (G.U. L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;

2) la nota sotto la voce relativa all'HP 15 è soppressa.

Il Regolamento UE 2017/997 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR** - Agenzia per il Lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CDI MANAGER** – Manager a Contratto Temporaneo

**DOLOMITI ENERGIA SPA** - Energia

**ECOBAS SRL** – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

**EKOSTAR SRL** - Disinfestazioni

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EUROTECNICA** – Vendita, noleggio e assistenza macchine per uffici

**FCA ITALY SPA** – Automobili

**GAS ADIGE LEGNAGO SRL** – Fornitura carburante

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il Lavoro

**GI GROUP** - Ricerca e selezione del personale

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi elettronici d'allarme

**GREEN SCHOOL** – Scuola di lingue

**GRUPPO ARGENTA** – Ristorazione

**IL NORDEST QUOTIDIANO** – Portale di informazione del Nordest

**ISTITUTO IPERBARICO SPA** – Diagnostica e visite specialistiche

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Cancelleria

**MAINARDI SISTEMI** – Progettazione e allestimento uffici, sale quadri e uffici bancari

**MASIERO GOMME** – Sicurezza per la guida e noleggio

**M & P INGEGNERIA SRL** – Ingegneria civile, messa in sicurezza sismica

**NEXIVE SPA** – Servizio postale privato

**NORDEST GROUP SRL** – Leasing finanziario e operativo – noleggio a lungo termine

**ORIENTA** - Agenzia per il Lavoro

**SEA Società per Azioni** – Esercizi aeroportuali

**SMA ASCENSORI SRL** - Ascensori

**SPHERA CONSULTING SRL** – Consulenza e analisi finanziaria

**STUDIO ESSEPI SRL** – Consulenza e formazione per la sicurezza, qualità e ambiente

**STUDIO TEMPORARY MANAGER SRL** – Consulenza aziendale

**TRENITALIA** – Acquisto biglietti treni

**VERPUL SRL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIANI ASSICURAZIONI SRL** – Agenzia assicurazioni

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

**ZOSTAN SACE** – Polizze assicurative crediti commerciali